



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 102 – 1° febbraio 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. 28 gennaio 2021, Relatore Piccialli - Informazione provvisoria.

Competenza - Annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Cassazione, della sentenza di secondo grado per mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative decisive - Condanna in appello dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile - Rinvio.

Alla questione di diritto “*se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale*”, le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:

“il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento ai casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili”.

[Sez. un., 29 ottobre 2020 \(dep. 27 gennaio 2021\), n. 3423](#)

[Presidente Cassano, Relatore Caputo.](#)

Cosa giudicata – Formazione progressiva del Giudicato sulle parti della sentenza non più impugnabili – Esecuzione della pena per le parti divenute irrevocabili – Ammissibilità Condizioni.

In caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità ed ai limiti entro i quali possa essere posta in esecuzione la pena individuata nella soglia minima, una volta che si è formata la cosa giudicata sull'affermazione di responsabilità, a seguito di un annullamento parziale della decisione, riguardante la sola statuizione sulla pena, in particolare delle determinazioni concernenti la sussistenza e la rilevanza di elementi circostanziali del reato,.



Il c.d. giudicato progressivo, discendente dalle ipotesi di annullamento parziale della sentenza *ex art. 624 c.p.p.*, secondo cui “*se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata*”, è invero oggetto di distinti approcci ermeneutici “*sia sulla possibilità di porre in esecuzione la pena quando ancora il punto relativo al trattamento sanzionatorio sia oggetto delle valutazioni del giudice del rinvio; sia sugli spazi di esecutorietà che possano riconoscersi ove si sia data risposta positiva al primo quesito, dovendo stabilirsi come individuare la pena minima certa non suscettibile di modificazioni in melius e se questa debba essere indicata dal giudice dell’esecuzione o dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, o se possa essere desunta, anche in ragione di computi ipotetici, dagli organi dell’esecuzione*”.

Tema su cui, in effetti, si sono avuti, nel tempo, diversi arresti giurisprudenziali. Segnatamente, si sono registrate numerose pronunce delle Sezioni unite. Si è innanzitutto affermato che per “parti” della sentenza, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., si deve intendere “*qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale*” come tale riferibile “*non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto*” (cfr. Sez. un., 11 maggio 1993, n. 6019, Ligresti, in *Foro it.*, 1993, p. 2509 ss.). Per queste ragioni si devono ritenere parti autonome della sentenza quelle relative all’accertamento del reato, alla responsabilità dell’imputato e alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio.

E, in relazione a quest’ultimo profilo, il supremo Consesso ha sottolineato che, in presenza di una pluralità di imputazioni, “*la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell’annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati*” (cfr. Sez. un., 9 ottobre 1996, n. 20, Vitale, in *Cass. pen.*, 1997, p. 691 ss.). Puntualizzando, in ordine all’ipotesi di una sola incolpazione, che laddove “*venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive (nel qual caso l’intervenuta prescrizione del reato, n.d.r.) sopravvenute all’annullamento parziale*” (Sez. un., 26 marzo 1997, n. 4904, Attinà, in *Giur. it.*, 1999, 3.).

Pronunce, queste, che non hanno, però, precipuamente affrontato la problematica sopra citata, sulla quale si è registrato la divergenza di opinioni esegetiche in ordine alla possibilità di porre in esecuzione la sentenza, mentre nel giudizio di rinvio si valutano la sussistenza e la rilevanza di elementi circostanziali del reato, ai fini della determinazione della pena definitiva. A fronte di una soluzione affermativa a tale quesito, sorge poi l’esigenza di chiarire come debba essere determinata la pena minima certa ed eseguibile – non suscettibile di modificazioni *in melius* - e se debba essere indicata dal

giudice dell'esecuzione o dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio, o se possa essere desunta, anche in ragione di computi ipotetici, dagli organi dell'esecuzione.

Si sono formati, in proposito, due antitetici orientamenti ermeneutici, distinguibili alla stregua del rispettivo approccio formale o sostanziale, ma entrambi aventi, quale presupposto fondante, il c.d. di giudicato parziale o progressivo, sulla cui valenza ed incidenza pratica ineriscono le summenzionate divergenze.

Giudicato parziale che si può avere, sia qualora nel processo siano state esercitate più azioni penali e, quindi, plurimi capi autonomi, sia all'interno di singoli capi d'accusa a carico di uno stesso soggetto (cfr. Sez. un., 23 novembre 1990, n. 373, Agnese, in *Cass. pen.*, 1991, p. 728 ss.), discendendo l'irrevocabilità della decisione dall'esaurimento del giudizio su tutti i punti da cui un dato capo è integrato. Istituto la cui peculiare funzione è quella di definire l'ambito di estensione del giudizio di rinvio, nel limite derivante dalla pronuncia della Cassazione, avuto riguardo a tutte le parti diverse da quelle annullate e non a queste necessariamente connesse (cfr. Sez. un., 11 maggio 1993, n. 6019, cit.).

In base al primo indirizzo interpretativo, la formazione del giudicato parziale non determina l'esecutività della sentenza, trattandosi di due concetti autonomi. Sostanzialmente, l'irrevocabilità della pronuncia rispetto allo sviluppo del rapporto processuale deve ritenersi nozione distinta dalla possibilità di attuazione delle definitive decisioni in essa contenute. In altri termini, l'autorità di *res iudicata* della sentenza non afferisce al giudicato in senso sostanziale ed all'idoneità della sentenza ad essere posta in esecuzione, atteso che unicamente l'esaurimento del giudizio conferisce alla stessa carattere ed effetti del giudicato e l'esecuzione è collegata alla formazione del titolo esecutivo, nonché alla irrevocabilità della sentenza integralmente considerata, eccettuata l'ipotesi di pluralità di capi autonomi (cfr. Sez. un., 19 gennaio 1994, n. 4460, Cellerini, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2027 ss.; Sez. un., 26 marzo 1997, n. 4904, cit.). In tale alveo, le Sezioni semplici facendo derivare l'esecutorietà immediata dal giudicato parziale, nei casi in cui la sentenza oggetto di annullamento sia costituita da più capi, uno o alcuni dei quali non interessati dall'annullamento (cfr. Sez. I pen., sent. n. 4506/1990).

Così, ad esempio, escludendo l'esecutività immediata del giudicato formatosi sotto il profilo della responsabilità, ma non del trattamento sanzionatorio, concernendo l'annullamento parziale il riconoscimento delle circostanze attenuanti (cfr. Sez. I pen., sent. n. 575/1993).

Assunto, questo, mitigato da alcune pronunce che hanno affermato l'esecutività dei giudicati parziali su capi autonomi di una decisione annullata per altri capi, non correlati ai primi con un nesso di essenzialità.

Specificamente, nell'ipotesi di annullamento con rinvio di capi dell'accusa in continuazione con reati oggetto di quelli annullati, la regola per il riconoscimento di esecutività delle parti della pronuncia

irrevocabilmente definite consiste nell'accertare se l'annullamento abbia riguardato il reato individuato più grave o i reati satellite.

Invero, la pena è posta con certezza dalla sentenza soltanto parzialmente annullata, in quanto riconducibile al reato più grave della continuazione, che non è stato interessato dalla pronuncia caducatoria (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 3216/1997). Scelta non applicabile, *per converso*, nell'ipotesi di annullamento del capo relativo al reato più grave tra quelli unificati dal vincolo *ex art. 81 cpv. c.p.*, che farebbe venire meno la pena base e, dunque, la statuizione sull'entità della pena per i reati non oggetto di annullamento.

Così deve intendersi il criterio per cui affinché si abbia l'esecutorietà la pena deve essere, in concreto, già stabilmente determinata nel minimo.

Criterio che, in talune situazioni, ha comportato l'esclusione dell'eseguibilità della pronuncia, laddove, stante il riconosciuto vincolo della continuazione tra più capi della medesima pronuncia, pur afferendo l'annullamento ad un reato satellite, avrebbe potuto essere riqualficato *in peius* come principale in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 30780/2019).

L'opposto orientamento prospetta, invece, una rilettura in senso sostanziale delle posizioni elaborate dalle sopra richiamate Sezioni unite e si pone in apparente continuità con i precedenti arresti giurisprudenziali sulla formazione progressiva del giudicato.

Si è affermato che l'esecuzione della sentenza oggetto di annullamento può aversi anche quando il capo sia unico e sia divenuto irrevocabile il punto sulla responsabilità. Ciò sempre che la sentenza abbia determinato la pena in un minimo che non sia suscettibile di ulteriore diminuzione nel giudizio di rinvio.

In altri termini, nell'affermazione dell'esecutività parziale sul capo autonomo non oggetto di annullamento l'attuazione dei principi del supremo Consesso deve ritenersi conforme, risultando, invece, diversa la soluzione prospettata nel caso di un giudicato parziale, incidente unicamente sull'affermazione della responsabilità in ordine ad un capo dell'imputazione. Fermo restando che il punto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che deve contenere l'indicazione di una pena minima, non suscettibile di essere modificata *in melius* in occasione del giudizio di rinvio.

Nell'ambito delle sentenze che riconoscono l'esecutorietà della sentenza annullata solo sotto il profilo della pena, talune pronunce hanno, peraltro, espresso un indirizzo ulteriormente difforme, in base al quale il requisito della pena minima non impone che la statuizione sulla pena, non derogabile verso il basso, sia contenuta nella sentenza destinata a formare titolo esecutivo, potendo porsi come risultato di un calcolo ipotetico, assistito dalla certezza logico-giuridica. Alla stregua di tale assunto, l'unico fattore necessario è che la pena derivante dal provvedimento non più suscettibile di modifica in senso più favorevole al condannato, pure ammettendo che il suo contenuto concreto possa non essere

espressamente individuato, bensì implicitamente desunto dalla statuizione irrevocabile di responsabilità, alla luce delle previsioni di legge sul limite edittale minimo per il reato riconosciuto in sentenza (cfr. Sez. I pen., sent. n. 42728/2019).

[Sez. un., Sent. n. 3585 del 24 settembre 2020 \(dep. 29 gennaio 2021\), Presidente Cassano, Relatore Verga.](#)

Delitti contro il patrimonio – Casi di procedibilità d’ufficio ex art. 649-bis cod. pen. – Ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale - Recidiva qualificata – Rilevanza.

Il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.

È stato così composto il quesito relativo al valore da attribuire al riferimento alle aggravanti contenuto nell’art. 649-bis c.p. Occorre premettere che tale disposizione è stata introdotta dal D.lgs. n.36/2018, che ha apportato rilevanti modifiche in tema di procedibilità per i delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Precipuamente, si è previsto, rispettivamente, che la truffa sia procedibile a querela, eccetto che per le ipotesi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti previste al comma 2 dell’art. 640 c.p., o quella del danno patrimoniale di rilevante gravità; che la frode informatica sia procedibile a querela, salvo il caso in cui si riconosca la sussistenza di una delle circostanze di cui all’art. 640-ter, commi 2 e 3, c.p., o quella della minorata difesa ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (limitatamente per le circostanze riguardanti la persona) c.p. o, ancora, quella del danno patrimoniale di rilevante gravità e, infine, che l’appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela. (cfr. artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo sopra citato).

In base al nuovo art. 649-bis c.p., nei casi in cui la truffa e la frode informatica siano procedibili a querela e l’appropriazione indebita sia aggravata dalla circostanza del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o da una di quelle indicate nell’art. 61, comma 1, n. 11, c.p. si procede d’ufficio “*qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale*” ovvero, “*se la persona offesa è incapace per età o infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità*”.

In ordine alla riconducibilità in tale alveo della recidiva qualificata, alla stregua del dato testuale dell’art. 649-bis c.p., detta circostanza dovrebbe ritenersi inclusa e dunque incidente, se contestata, ai fini della procedibilità d’ufficio rispetto alle fattispecie incriminatrici indicate.

Si tratta, invero, di circostanza aggravante ad effetto speciale, comportando le ipotesi di recidiva aggravata, pluriaggravata e reiterata, previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 99 c.p. un aumento della pena superiore ad un terzo. Al contempo, però, si caratterizza per la natura di circostanza soggettiva, concernendo la persona del colpevole. Peculiarità che la connota diversamente rispetto alle altre aggravanti ad effetto speciale.

Già in passato il tema della parificazione della circostanza *de qua* alle altre aggravanti ad effetto speciale, era stato affrontato dalle Sezioni unite (cfr. Sent. 3252 del 31 gennaio 1987), che avevano escluso la recidiva dalle circostanze aggravanti che determinavano la perseguibilità d'ufficio per il reato di truffa, sul rilievo che questa circostanza inerendo alla persona del colpevole, non potesse incidere sul fatto-reato.

Si argomentava al riguardo che la *ratio* fondante la procedibilità per il delitto di truffa dovesse ravvisarsi, afferendo a vicende intersoggettive, lesive di interessi prevalentemente privati, nella rilevanza degli interessi civilistici ivi sottesi. Interessi che in presenza, però, di particolari aggravanti, non avrebbero mai potuto prevalere su contrapposti interessi pubblicistici.

Da qui l'espunzione della recidiva dal novero delle circostanze determinanti la procedibilità *ex officio*. Assunto, questo, estensibile, peraltro, alle ulteriori due ipotesi di reato richiamate dalla norma (appropriazione indebita e frode informatica), e fatto proprio da numerose pronunce delle Sezioni semplici, segnalando la specifica connotazione soggettivistica della circostanza in questione, in uno con le possibili conseguenze derivanti dal correlare il regime di procedibilità da una circostanza, la cui ravvisabilità e contestazione dipende dalle caratteristiche dell'autore del reato ed è, in ogni caso, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Si è, in proposito, puntualizzato (cfr. Sez. II pen., 19 novembre 1999, n. 1876), che la recidiva “è un'aggravante che inerisce esclusivamente alla persona così qualificata e non può comunicarsi agli altri compartecipi, poiché non incide sul fatto-reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva. Diversamente opinando il reato sarebbe perseguibile a querela o d'ufficio, a seconda della presenza, o meno, tra i coimputati di un recidivo, mentre la regola dell'estensione della querela (art. 123 c.p.) è correlata al principio dell'unicità del reato concorsuale e non alle qualità personali (negative) dei concorrenti”.

E conformemente si è espressa la giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della riforma della recidiva, in forza della Legge n. 251/2005, sottolineando (cfr. Sez. II pen., 10 giugno 2014, n. 26029; Sez. II pen., 1 luglio 2015, n. 29529; Sez. II, 1° ottobre 2015, n. 2990; Sez. II pen., 28 gennaio 2016, n. 18311; Sez. II pen., 29 aprile 2016, n. 38396; Sez. VII pen., 26 settembre 2016, n. 42880; Sez. II pen., 20 dicembre 2016, n. 1907; Sez. II pen., 21 settembre 2017, n. 47068) come l'intervento legislativo in questione abbia “acuito i connotati personalistici della recidiva, rendendone ancor più peculiare il relativo regime”.

Conseguentemente, l'espresso richiamo al comma 3 dell'art. 640 c.p. alle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo o da "altre" si è ritenuto non debba ricomprendere la recidiva, per le peculiari caratteristiche che la differenziano dalle altre circostanze su cui si basa la procedibilità *ex officio* del reato di truffa.

Alla luce, però, dell'ulteriore intervento riformatore del 2018, non può escludersi, un, quanto meno implicito, contrasto ermeneutico sul punto. Ciò in considerazione, come sopra rilevato, del tenore dell'art. 649-*bis* c.p. che potrebbe, appunto, annoverare tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale la recidiva qualificata. Rilievo estensibile anche al nuovo art. 623-*ter* c.p., che, in ordine ai fatti criminosi che il decreto *de quo* ha reso procedibili a querela (minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., violazione di domicilio del pubblico ufficiale ex art. 615, comma 2, c.p., i delitti contro la inviolabilità dei segreti di cui agli artt. 617-*ter*, comma 1, 617-*sexies*, comma 1, 619, comma 1 e 620 c.p.), dispone parimenti la procedibilità d'ufficio ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Si richiamano all'uopo due pronunce in materia di minaccia grave, integrate da soggetti ai quali era stata contestata e applicata la recidiva qualificata. Vicende giudiziarie in cui, alla luce della formulazione dell'art. 612 c.p., in base al quale anche la minaccia grave, se non "fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.", è procedibile a querela, si è dato atto dell'intervenuta remissione dell'istanza punitiva nel corso del procedimento, con conseguente estinzione del reato (cfr. Sez. V pen., 1° aprile 2019, n. 30453 e Sez. VI, 11 luglio 2019, n. 35880). Nella motivazione non vi è accenno al disposto dell'art. 623-*ter* c.p., che sostanzialmente non è stato ritenuto ostativo alla sopravvenuta procedibilità a querela per la minaccia grave, pur in presenza della recidiva qualificata

In antitesi rispetto a tale indirizzo si è posta, però, altra sentenza, in cui si richiama l'art. 649-*bis* c.p., in relazione ad un caso di truffa, in cui a fronte della richiesta formulata dalla difesa per i propri assistiti di declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela, la Corte ne ha rimarcato la procedibilità d'ufficio anche a seguito della modifica dell'art. 640 c.p., per effetto del D. Lgs. n. 36 del 2018. Ciò in ragione "*della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5 che integra gli estremi del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2-bis*" (cfr. Sez. II, 8 gennaio 2019, n. 17281). Altresì sottolineando che, in presenza della contestazione della recidiva, applicata nel caso di specie, sussisterebbe la procedibilità d'ufficio ex art. 649-*bis* c.p., ricompresa, dunque, tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevanti ai fini della procedibilità d'ufficio della truffa.

Dal raffronto delle sopra enunciate scelte interpretative emerge, come da una parte si propenda a considerare la recidiva, atteso il suo carattere speciale e facoltativo, inidonea a generare alcun

effetto tale da incidere sul regime di procedibilità e, dall'altra, alla stregua di un'interpretazione letterale, si ricomprende, invece, la recidiva tra le circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio.

Il dato positivo consente, invero, di sostenere che, laddove il legislatore avesse voluto estromettere la recidiva qualificata dall'area delle circostanze ad effetto speciale rilevanti ai fini della procedibilità d'ufficio, avrebbe potuto in modo esplicito prevederne l'irrilevanza.

Né si ravvisa nella giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale una qualsivoglia pronuncia che lamenti la contrarietà ai principi costituzionali di una previsione che preveda un diverso regime di procedibilità per taluni reati, allorquando integrati da recidivi qualificati Cfr. Sez. II, 2 luglio 2015, n. 31811; Sez. V, 24 marzo 2009, n. 22619; Sez. V, 2 novembre 2016, n. 31064; Sez. V, 5 luglio 2017, n. 57694; Sez. F, 27 luglio 2017, n. 38806). Con la possibilità, che ne discende, di inserire così la recidiva nel novero delle ipotesi di cui al 649-*bis* c.p.

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI, sent. 25 novembre 2020-19 gennaio 2021, n. 2175, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Rilevabilità d'ufficio dal giudice dell'appello - Ammissibilità.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p. per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, anche laddove tale giudice sia stato investito da un atto di impugnazione ammissibile, avente ad oggetto motivi diversi.

[Sez. VI, sent. 24 novembre 2020-25 gennaio 2021, n. 2971, Pres. Criscuolo, Rel. Paternò.](#)

Reato permanente - Contributo agevolativo in corso di permanenza - Concorso nel reato - Sussistenza - Fattispecie in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nei reati permanenti, ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume ontologicamente rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato. *(Alla luce di tali indicazioni, la Suprema corte ha osservato come, nel caso di specie, l'incarico di trasferire altrove la quantità di maggior rilievo della sostanza, nonché la stessa consapevole dislocazione dello stupefacente in altro luogo di custodia, dovessero ritenersi coerenti con l'idea di una logica continuità della condotta di detenzione, lasciando correttamente pensare ad una consapevole compartecipazione nella comune detenzione ad opera degli imputati, responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990).*

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 5 novembre 2020 – 21 gennaio 2021 n. 2541, Pres. Vessichelli, Rel. Guardiano.

Associazione di tipo mafioso – Concorso esterno – Patto di scambio politico-mafioso – Elementi necessari ai fini dell'integrazione del reato.

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso". Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. A tal fine occorre provare la controprestazione da parte del politico e cioè individuare le concrete condotte successivamente poste in essere per favorire l'associazione mafiosa.

Sez. V sent. 18 novembre 2020 – 18 gennaio 2021 n. 1966, Pres. Zaza, Rel. De Marzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta – Dichiarazione di non aver riportato condanne penali – Non sussistenza del reato.

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, co. 1, lett. aa), d.p.r. 20

dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiarò di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale.

C. Leggi speciali.

[Sez. III sent. 1° dicembre 2020 – 27 gennaio 2021 n. 3240, Pres. Izzo, Rel. Gai.](#)

Reati edilizi – Responsabilità del proprietario committente dell'opera abusiva – Concorso nel reato del terzo dimorante nell'immobile – Riscontri richiesti.

In tema di reati edilizi e in presenza dell'accertata responsabilità del proprietario committente, la prova del concorso nel reato del soggetto che abiti all'interno dell'immobile considerato "abusivo" non può trarsi dalla mera circostanza che egli abbia un "interesse specifico all'opera", in quanto l'interesse all'edificazione deve essere dimostrato *ex ante* al momento della realizzazione dell'abuso edilizio, non potendo valere, nei suoi confronti, i principi affermati per configurare la responsabilità del comproprietario non committente. In tale ambito, pur potendosi valorizzare il fatto della fruizione dell'immobile (secondo le norme civilistiche sull'accessione) nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi per ritenere la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato, non di meno occorre la dimostrazione *ex ante* della partecipazione morale nel reato commesso dal proprietario committente che può essere anche desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria che non possono coincidere con il mero fatto di abitare nell'immobile abusivo.

[Sez. V sent. 19 novembre 2020 – 21 gennaio 2021 n. 2510, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – Accertamento del dolo generico – Irrilevanza del mero fatto materiale che lo stato delle scritture non renda possibile la ricostruzione del patrimonio – Irrilevanza delle circostanze successive al fallimento.

In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale *ex art.* 216, co. 1, n. 2, l. fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, co. 2, l. fall.; né può essere dedotto da circostanze successive al fallimento, che costituiscono un "*posterius*" rispetto al fatto-reato, non potendo valere *ex se* - ed in assenza di specifici indicatori - la presunzione per la quale l'irregolare

tenuta delle scritture contabili sia di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.

Sez. III sent. 22 ottobre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 2901, Pres. Ramacci, Rel. Andronio.

Reati tributari - Causa di non punibilità *ex art. 131 bis c.p.* – Criteri valutativi in presenza di soglie di punibilità.

In tema di reati tributari e con specifico riferimento all'ipotesi in cui sia stata fissata una soglia di punibilità, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile solo nel caso in cui si tratti di violazioni relative ad un ammontare vicinissimo a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa: tuttavia, ciò deve essere inteso nel senso che l'eventuale particolare tenuità del fatto debba essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella sua interezza.

Sez. III sent. 14 dicembre 2020 – 27 gennaio 2021 n. 3255, Pres. Andreatta, Rel. Corbo.

Statuto dei lavoratori - Illegale installazione di impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro - Elemento materiale.

Deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui all'art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Sez. VI, sent. 22 ottobre 2020-27 gennaio 2021, n. 3466, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Partecipazione - Ipotesi - Fornitore delle sostanze stupefacenti commerciate dal sodalizio - Configurabilità - Condizioni.

In tema di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il fornitore delle sostanze stupefacenti commerciate dal sodalizio può dirsi anch'egli partecipe di quest'ultimo, qualora siano accertati un durevole rapporto di fornitura nonché, in capo al singolo, la coscienza e

volontà di contribuire al mantenimento dell'associazione e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga; in tal senso, costituiscono elementi sintomatici il carattere continuativo degli approvvigionamenti, il consistente contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva che il singolo *partner* commerciale riveste per il sodalizio criminale.

Sez. III sent. 24 novembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 2913, Pres. Ramacci, Rel. Gai.

Stupefacenti – Spaccio di lieve entità – Reato unitario – Detenzione di sostanze diverse.

L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 19 novembre 2020 – 21 gennaio 2021 n. 2510, Pres. Vessichelli, Rel. Tudino.

Appello - Celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato – Possibilità dell'imputato di dedurre l'ingiustificato rigetto in primo grado della richiesta di sospensione con messa alla prova.

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

Sez. V sent. 17 dicembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 3035, Pres. Catena, Rel. Morosini.

Appello – Decreto di citazione dell'imputato – Ipotesi di nullità assoluta - Mancata indicazione della data di comparizione - Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia quando di esso è obbligatoria la presenza.

Nel caso di decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione, il vizio è da inquadrare nel novero delle nullità assolute ex art. 179 c.p.p. Integra altresì una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. c) e 179, co. 1, c.p.p. l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore e che in

udienza sia stato presente un sostituto, poiché viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (eloquente il dato testuale dell'art. 179 c.p.p. "suo difensore"), riconosciuto dall'art. 6, co. 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sez. III sent. 3 novembre 2020 – 18 gennaio 2021 n. 1762, Pres. Di Liberati, Rel. Gentile

Appello – Giudizio - Condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile che non ha partecipato al giudizio di secondo grado – Esclusione.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 c.p.p., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale a carico della parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunciata in favore della parte civile pur vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Sez. IV, sentenza 10 dicembre – 13 gennaio 2021 n. 1120 – Pres. Menichetti – Rel. Tanga.

Appello – Reato continuato – Richiesta ex art 81 c. 2 c.p. – Ammissibilità.

È ammissibile, con la proposizione dei motivi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la sentenza di primo grado, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati.

Sez. V sent. 24 novembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 3007, Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli.

Appello - Rinnovazione dell'istruttoria – Obbligo per i Giudici di appello-persone fisiche chiamati a decidere circa il ribaltamento a raccogliere la prova testimoniale ritenuta decisiva – Irrilevanza della già avvenuta escussione del dichiarante da parte di altri Giudici di appello.

È fondamentale che siano gli stessi Giudici di appello-persone fisiche che devono decidere circa il ribaltamento a raccogliere la prova testimoniale ritenuta decisiva, per assecondare quell'esigenza di diretta interlocuzione con il proponente e di immediata percezione del contegno verbale - e non - del medesimo che è alla base della scelta esegetica di pretendere la nuova raccolta della prova in appello. Attribuire, di contro, alla già avvenuta escussione del dichiarante da parte di altri Giudici di appello, quando detto contributo sia decisivo per il ribaltamento, una valenza soddisfattiva delle esigenze di acquisizione diretta significherebbe neutralizzare del tutto, dietro un'interpretazione formalistica, la portata del principio.

Sez. V sent. 24 novembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 3007, Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli.

Appello – Rinnovazione dell'istruttoria - Rinnovazione della prova peritale – Causa di nullità in caso omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa – Sindacabilità per vizio di motivazione in caso di rivalutazione della relazione peritale acquisita in forma cartolare.

L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p.; mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione *ex art.* 606, co. 1, lett. e), c.p.p. sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo.

Sez. V sent. 24 novembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 3007, Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli.

Appello – Rinnovazione dell'istruttoria – Valutazione della prova dichiarativa – Necessità di procedere con la rinnovazione anche in caso di diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative.

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello *ex art.* 603, co. 3-*bis*, c.p.p., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma altresì tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto passa comunque attraverso la percezione soggettiva del proponente, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Sez. V sent. 26 ottobre 2020 – 26 gennaio 2021 n. 3186, Pres. Catena, Rel. Sessa.

Appello – Sindacato sull'ammissibilità dei motivi proposti – Divieto di estenderlo alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

Sez. VI, sent. 3 novembre 2020-27 gennaio 2021, n. 3469, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.

Arresto in flagranza - Giudizio di convalida - Assistenza dell'interprete per l'imputato alloglotta - Traduzione delle contestazioni e dell'ordinanza cautelare emessa all'esito dell'udienza - Necessità.

Con riferimento all'assistenza dell'interprete di lingua straniera all'udienza di convalida dell'arresto ed alla successiva traduzione scritta nella medesima lingua della convalida dell'arresto e della ordinanza cautelare, deve ritenersi che in ipotesi di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente le garanzie e i diritti difensivi riconosciuti al soggetto alloglotta arrestato o fermato, di cui all'art. 386, commi 1 e 1-*bis*, c.p.p., il diritto di difesa di questi sia soddisfatto dall'assistenza di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che abbiano determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti, e dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della stessa.

Sez. VI, sent. 2 dicembre 2020-27 gennaio 2021, n. 3480, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.

Arresto in flagranza - Giudizio di convalida - Diversa qualificazione giuridica ad opera del giudice - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di arresto in flagranza – nei limiti della sola valorizzazione della situazione che si prospettava alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento e non anche elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza di convalida – il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza. *(Nel caso in esame, il giudice aveva riqualificato il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando la modesta quantità di marijuana detenuta, oltre al fatto che la perquisizione nell'abitazione dell'indagato non aveva condotto a rivenirne altra, e valutando contenuta la capacità a delinquere manifestata dal prevenuto.).*

Sez. V sent. 14 dicembre 2020 – 25 gennaio 2021 n. 3024, Pres. Pezzullo, Rel. Romano.

Competenza per materia - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice - Attribuzione della competenza al giudice superiore nel solo caso di concorso formale di reati.

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di

connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale.

[Sez. IV, sentenza 8 gennaio – 19 gennaio 2021 n. 2143 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti.](#)

Decreto Penale di condanna – Opposizione – Art. 461 c.p.p.- Richiesta riti speciali - Assenza procura speciale – Conseguenze.

Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l'inammissibilità della richiesta relativa a tale rito ma non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale.

[Sez. I, sent. 12 gennaio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 821, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.](#)

Intercettazioni telefoniche – Conversazioni non riguardanti l'imputato – Conversazioni riguardanti l'imputato e i sodali – Valore probatorio.

Anche gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato (o l'indagato) costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 co. 1 c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., fermo restando che, qualora però tali elementi abbiano natura intrinsecamente indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192 co. 2 c.p.p. In tale prospettiva, le conversazioni intercorse tra l'imputato (o l'indagato) e altri soggetti intranei all'associazione mafiosa inconsapevoli della captazione in corso, non sono assimilabili a dichiarazioni *de relato*, assumendo valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati.

[Sez. I, sent. 13 gennaio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 1237, Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)

Intercettazioni telefoniche – Divieto di utilizzazione nel “diverso procedimento” – Nozione.

In tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 co. 1 c.p.p., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato per il cui accertamento è stato predisposto il mezzo di ricerca della prova, dovendo la diversità del procedimento intendersi in senso sostanziale, e non già collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. La diversità dei procedimenti, dunque, è legata all'insussistenza di un nesso tra due fatti-reato, o ai sensi dell'art. 12 c.p.p., o di tipo investigativo *ex art. 371 comma 2 lett. b) e c)*, quando il collegamento tra gli

stessi risulti meramente fattuale ed occasionale (*la Corte ha evidenziato che il procedimento a carico del ricorrente costituisce stralcio di quello originariamente iscritto a carico di altri soggetti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato ai sensi del comma 4 e 5 dalla natura armata del sodalizio, nel cui ambito è stata ritualmente autorizzata l'attività di intercettazione mediante installazione di captatore informatico nei telefoni cellulari dei colloquanti, trattandosi di delitto di criminalità organizzata; sussiste, dunque, un'evidente connessione dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo aggravati dal fine di agevolare l'attività della cosca di ndrangbeta oggetto della notizia criminis originaria col relativo delitto associativo*).

[Sez. IV, sentenza 13 gennaio – 19 gennaio 2021 n. 2147 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.](#)

Misura cautelari personali – Art. 280 c.p.p. – Applicazione illegale – Rilevabilità.

L'applicazione di una misura coercitiva illegale va rilevata di ufficio in maniera analoga a quanto avviene in caso di pena illegale.

[Sez. I, sent. 13 gennaio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 1239, Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)

Misure cautelari personali – Doppia conforme di condanna – Attenuazione delle esigenze cautelari per decorso temporale – Esclusione – Necessità di considerare la previsione del comma 1 bis dell'art. 275.

L'intervenuta pronuncia di una doppia conforme sentenza di condanna dell'imputato a una significativa pena detentiva per il reato per il quale è stata emessa e ritenuta adeguata la custodia in carcere, lungi dall'attenuare le esigenze cautelari per effetto del decorso del tempo corrispondente alla durata del processo di merito, impone normativamente, *ex art. 275 co. 1 bis c.p.p.*, al giudice dell'appello cautelare di tenere conto degli esiti del giudizio, ampliando i margini di applicabilità della misura coercitiva in termini tanto di apprezzamento della sussistenza delle esigenze di prevenzione quanto dei criteri di scelta della misura, legittimando anche sotto questo profilo la conferma della misura originaria e il giudizio di inaffidabilità circa il rispetto degli obblighi di una misura graduata.

[Sez. I, sent. 13 gennaio 2021 – 16 dicembre 2020 n. 1242, Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini](#)

Misure cautelari personali – Riesame – Sindacabilità della motivazione del provvedimento impugnato – Valutazione della piattaforma indiziaria – Rispetto dei principi logici – Controllo sulla fondatezza - Esclusione.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in materia di applicazione di misure cautelari personali, per quanto concerne la consistenza e la congruenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve esercitarsi nei limiti costituiti dalla verifica della rispondenza delle ragioni adottate dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che presiedono

all'apprezzamento delle risultanze probatorie, non potendosi estendere al controllo della fondatezza delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono tuttavia nella prospettazione di una diversa valutazione ed interpretazione della piattaforma indiziaria (*precisa ulteriormente la Corte che l'interpretazione dei contenuti e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità - cfr. Sez. Un. Penali, sentenza n. 22471, 26.02.2015*).

Sez. II sent. 22 settembre 2020 – 20 gennaio 2021 n. 2394 Pres. Diotallevi, Rel. Tutinelli.

Misure cautelari reali – Bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi – Impugnazione proposta dal terzo intestatario fittizio – Legittimazione.

Nel caso di confisca o sequestro di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (*Fattispecie nella quale il giudice dell'appello cautelare reale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente affermando la sua mancanza di legittimazione in quanto soggetto fittizio titolare delle quote oggetto di sequestro e quindi non legittimato alla proposizione dell'impugnazione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale competente per un nuovo giudizio*).

Sez. VI, sent. 8 ottobre 2020-19 gennaio 2021, n. 2181, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Giudizio di rinvio - Valutazione del "fumus" del reato - Sopravvenuto rinvio a giudizio dell'interessato - Necessità - Limiti.

In tema di sequestro preventivo, in sede di giudizio cautelare di rinvio, a seguito di annullamento dell'ordinanza cautelare per ragioni legate alla verifica del "*fumus commissi delicti*", il giudice è tenuto a valutare tale requisito anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato laddove la regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del "*fumus*" diversa e più peculiare rispetto a quella che è a fondamento del decreto che dispone il giudizio, costituita dalla minima probabilità di colpevolezza e dalla utilità dell'accertamento dibattimentale.

Sez. II sent. 20 ottobre 2020 – 21 gennaio 2021 n. 2446 Pres. Gallo, Rel. Pacilli.

Parte civile – Dichiarazione di esclusione della stessa con la sentenza che definisce il giudizio – Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 81 c.p.p. la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ma, giacché il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili

pronunce sull'azione civile, l'inammissibilità della domanda, proposta dalla stessa parte, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio e ciò in quanto la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale, che ammette la parte civile, deve ritenersi in ogni caso provvisoria, "allo stato degli atti", idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui *ratio* è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la *legitimatio ad causam*, sia la *legitimatio ad processum*, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del "diritto" della parte civile al risarcimento del danno (*Fattispecie nella quale nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede civile. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili*).

Sez. IV, sentenza 13 gennaio – 25 gennaio 2021 n. 2881 – Pres. Piccialli – Rel. Nardin.

Patteggiamento - Art. 444 c.p.p. – Sospensione condizionale della pena – Procura speciale con esplicito riferimento all'applicazione del beneficio – Omessa applicazione.

La richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata subordinata. Da ciò ne deriva che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la nullità della sentenza. (*In applicazione del principio, la S.C. ha annullato una sentenza di patteggiamento ad una pena, non sospesa condizionalmente, che il P.M. aveva concordato con il difensore e procuratore speciale dell'imputato, nonostante quest'ultimo avesse espressamente condizionato la procura alla concessione del predetto beneficio*).

Sez. III sent. 14 dicembre 2020 – 27 gennaio 2021 n. 3255, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.

Prove – Videoriprese effettuate all'interno del luogo di lavoro dal datore – Utilizzabilità delle stesse nei confronti del lavoratore imputato.

Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio

della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio

Sez. II sent. 16 dicembre 2020 – 27 gennaio 2021 n. 3450 Pres. Cammino, Rel. Mantovano.

Revisione – Inconciliabilità tra giudicati – Declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza – Limiti.

In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), c.p.p., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio (*Fattispecie nella quale il richiedente aveva allegato due pronunce delle quali una lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. mentre l'altra lo aveva assolto per il medesimo reato relativo allo stesso periodo di tempo interessato dalla prima sentenza. La Corte, ritenendo che la corte di appello aveva rilevato la manifesta infondatezza della richiesta di revisione entrando illegittimamente nel merito delle due sentenze allegate, ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla corte di appello competente per nuovo esame*).

Sez. I, sent. 21 gennaio 2021 – 12 gennaio 2021 n. 2564, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Ricorso per cassazione presentato dopo la morte dell'imputato – Inammissibilità per difetto di legittimazione – Ratio.

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell'imputato (intervenuta successivamente alla sentenza di condanna), in quanto, anche se il difensore a norma dell'art. 571 co. 3 c.p.p. ha un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina (*nella sentenza la Corte precisa che, l'impugnazione, sebbene inammissibile, non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore il quale, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica non è parte in senso tecnico e, pertanto, non è soggetto al principio della soccombenza*).

Sez. II sent. 8 settembre 2020 – 20 gennaio 2021 n. 2347 Pres. Rago, Rel. Tutinelli.

Sentenza – Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria – Diniego fondato sulla prognosi dell'inadempimento dell'imputato – Illegittimità.

La prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione fermo restando che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. In sostanza, ai fini della legittimità del rigetto della conversione richiesta, è necessario che la motivazione sia fondata sui parametri previsti dall'art. 133 c.p. (*Fattispecie nella quale la Corte, riportandosi all'enunciato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 24476/2010, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio*).

Sez. II sent. 1° dicembre 2020 – 8 gennaio 2021 n. 439 Pres. Imperiali, Rel. Borsellino.

Sospensione feriale dei termini processuali – Deroga nei procedimenti per criminalità organizzata – Applicabilità soltanto nella fase delle indagini preliminari.

Nei procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 21 bis D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali, come le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari emessi - vale solo per la fase delle indagini preliminari (*Fattispecie nella quale l'imputato aveva proposto appello avverso il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare adottato nel corso del giudizio abbreviato e il tribunale per il riesame aveva disposto la fissazione dell'udienza camerale durante il periodo feriale e la sua trattazione in assenza della difesa, che ne aveva tempestivamente eccepito l'irritualità, chiedendo un rinvio a data non compresa nel detto periodo. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al tribunale competente per un nuovo giudizio*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 21 gennaio 2021 – 12 gennaio 2021 n. 2603, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Competenza del giudice dell'esecuzione sulle cose confiscate – Sussistenza.

L'affermazione secondo la quale il giudice dell'esecuzione non ha più alcuna competenza sulle cose confiscate è errata, dovendosi, al contrario, ritenere il riferimento alla confisca contenuto nell'art. 676 c.p.p. come ampio, non limitato alla decisione in ordine all'adozione del provvedimento, ma esteso anche a tutte le questioni relative alla destinazione delle cose confiscate (*Più in generale, la Corte ha ribadito*

il principio secondo il quale spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze difensive di prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia all'Autorità Giudiziaria, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 327 bis c.p.p. – cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 1599, 05.12.2006 – 19.01.2007).

Sez. I, sent. 21 gennaio 2021 – 12 gennaio 2021 n. 2603, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Procedimento – Provvedimento di inammissibilità emesso *de plano* – Condizioni.

Nel procedimento di esecuzione, il presidente dell'organo collegiale non è legittimato a dichiarare l'incompetenza dello stesso, poiché l'adozione di un provvedimento *de plano*, che richiama implicitamente l'art. 666 co 2 c.p.p., presuppone che il giudice dell'esecuzione fondi il provvedimento reiettivo su motivi di inammissibilità specificamente indicati dalla norma.

Sez. I, sent. 25 gennaio 2021 – 15 gennaio 2021 n. 2960, Pres. Centofanti, Rel. Aprile.

Esecuzione – Sorveglianza – Procedimento – Udienda – Omessa notifica al difensore – Nullità – Natura.

Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. la mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di udienza in camera di consiglio - del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza - determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.

Sez. I, sent. 21 gennaio 2021 – 12 gennaio 2021 n. 2599, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – art. 41 *bis* co. 2 ord. pen. – Comunicazione di informazioni riservate – Sospensione dell'applicazione delle regole trattamentali – Pericolo per l'ordine e la sicurezza – Sussistenza.

Alla luce della finalità del regime stabilito dall'art. 41 *bis* co. 2 ord. pen., la comunicazione da parte di un detenuto sottoposto a tale regime - quindi autore di gravi reati e per il quale è ritenuto sussistente il pericolo di mantenere collegamenti con associazioni criminali - ad altro detenuto sottoposto allo stesso regime ed avente ad oggetto l'informazione riservata circa il proprio trasferimento in un carcere diverso da quello attuale, comporta il pericolo per l'ordine e la sicurezza degli istituti, trattandosi del tentativo di fornire informazioni riservate che possono, in assenza di adeguato controllo, trapelare all'esterno (*la Corte, inoltre, si è anche pronunciata sulla possibilità che tra i medesimi soggetti vi potesse essere la condivisione di un "modello" di reclamo ex art. 35 ter ord. pen. sottolineando il pericolo per la sicurezza derivante dalla possibilità che l'un*

detenuto assumesse una non consentita "posizione di supremazia" sull'altro, con violazione del principio della parità tra tutti i detenuti ricavabile dagli artt. 1 e 3 ord. pen).

Sez. I, sent. 21 gennaio 2021 – 12 gennaio 2021 n. 2600, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa ex art. 35 bis ord. pen. – Interpretazione dell'art. 3 CEDU da parte della Corte di Strasburgo – ammissibilità ex art. 35 ter ord. pen. – Violazione di legge – Motivi afferenti il travisamento della prova e il difetto di motivazione – Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza emessa ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge che, in forza del richiamo contenuto nel comma 1, corrisponde all'interpretazione consolidata dell'art. 3 Convenzione EDU da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (*la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza prima, e il Tribunale di sorveglianza poi, avevano correttamente applicato il principio di diritto relativo alla incidenza dei fattori compensativi in grado di permettere di superare la forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; il ricorso non poteva, tuttavia, estendersi alla contestazione nel merito della sussistenza e della consistenza dei fattori compensativi ritenuti sussistenti dai giudici di merito, in quanto tale contestazione attiene al diverso vizio di cui all'art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p. sotto il profilo del travisamento della prova o del difetto di motivazione, non deducibile, in tali casi, in sede di legittimità*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 4 novembre 2020 – 18 gennaio 2021 n. 1996, Pres. Zaza, Rel. Brencaccio.

Misure di prevenzione personale - Indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso - Competenza territoriale individuata in base al luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo.

In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità qualificata si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori. Per sciogliere i dubbi di competenza là dove la pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi diversi occorre dare rilievo alla prospettiva correlata al giudizio di attualità della pericolosità sociale.



G. Responsabilità da reato degli enti.